

SULLA RAMPA DI LANCIO LE ISTANZE PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO "CD. PEREQUATIVO"

di Cinzia De Stefanis

Provvedimento Agenzia entrate 29 novembre n. 336196

• Inquadramento

Via libera al contributo a fondo perduto "*perequativo*" basato sull'intero peggioramento del risultato economico delle imprese.

L'Istanza predisposta in modalità elettronica va presentata mediante le due procedure rese disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate:

- a partire dal 29 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021, nel caso in cui l'istanza sia presentata tramite l'applicazione desktop telematico;
- a partire dal 30 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021, nel caso in cui l'istanza sia presentata tramite il servizio web.

E' con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate 29 novembre 2021, n. 336196 che vengono definite le modalità e i termini di presentazione delle istanze. Inoltre, sono stati approvati, il modello per l'istanza, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche.

Scheda di sintesi

Soggetti beneficiari	⇒	Sono beneficiari del contributo i soggetti titolari di partita Iva alla data del 26 maggio 2021, residenti o con stabile organizzazione in Italia, che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo o sono titolari di reddito agrario.
		- Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi: - soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis), ad eccezione degli eredi che hanno attivato la partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell'attività di un soggetto deceduto e dei soggetti che hanno posto in essere un'operazione di trasformazione aziendale e che proseguono quindi l'attività del soggetto confluito; - soggetti la cui attività è cessata e quindi la partita Iva è stata chiusa alla data del 26 maggio 2021; - enti pubblici, di cui all'art. 74 del Tuir; - intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all'art. 162-bis del Tuir.
Due requisiti richiesti per accedere all'incentivo	⇒	- Due i requisiti previsti per poter ottenere il contributo perequativo: - il primo è aver conseguito ricavi e compensi relativi all'anno 2019 non superiori a 10 milioni di euro; - mentre il secondo consiste nell'aver subito un peggioramento minimo del 30% tra il risultato economico d'esercizio del periodo d'imposta 2019 e quello del 2020. Ulteriore importante condizione è quella per cui i due risultati economici di esercizio siano stati dichiarati nei relativi modelli dichiarativi validamente presentati all'Agenzia. <i>Avvertenza: Il contributo può essere ottenuto solo se il richiedente ha presentato la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 entro il 30</i>

		<i>settembre 2021, e la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 entro i novanta giorni successivi al termine di presentazione e comunque non oltre il 30 settembre 2021. Non spetta nel caso in cui le dichiarazioni risultino assenti o presentate successivamente ai predetti termini.</i>
Calcolo del contributo	⇒	• Il calcolo del contributo spettante è dato: - dalla differenza tra il risultato economico d'esercizio - preceduto da segno più se utile e da segno meno se perdita – degli anni 2019 e 2020 deve essere sottratto l'importo dei precedenti contributi a fondo perduto dell'emergenza Covid-19 già percepiti. - Se i contributi già percepiti fossero maggiori del peggioramento subito nel risultato economico d'esercizio, il contributo perequativo non spetta. - La base di calcolo così ottenuta viene moltiplicata per una percentuale diversa a seconda della fascia di ricavi e compensi dell'anno 2019. Le percentuali previste sono le seguenti: • 30%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro; • 20%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l'importo di 400.000 di euro; • 15%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l'importo di 1.000.000 di euro; • 10%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l'importo di 5.000.000 di euro; • 5%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l'importo di 10.000.000 di euro. <i>Avvertenza: Il contributo perequativo non prevede importo minimo e può essere richiesto per un importo massimo di 150mila euro.</i>
Erogazione	⇒	• L'importo riconosciuto a fronte della presentazione dell'istanza è pari al contributo calcolato in base ai valori indicati nell'istanza o al minor importo indicato per evitare il superamento del limite massimo di aiuti di Stato.

		• A scelta del beneficiario, l'Agenzia delle entrate può erogare il contributo spettante: - mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica); - mediante riconoscimento di un credito d'imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24. • La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile, deve riguardare l'intero importo del contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell'istanza per la richiesta del contributo.
Presentazione istanze	⇒	• Le istanze per il contributo perequativo possono essere predisposte e inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal giorno 29 novembre 2021 e non oltre il giorno 28 dicembre 2021. <i>Avvertenza: Per predisporre e trasmettere l'istanza, il soggetto richiedente può avvalersi anche di un intermediario (art. 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998), purché quest'ultimo sia stato preventivamente delegato all'utilizzo, per suo conto, del Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale "Fatture e Corrispettivi". In tale caso, nel modello deve essere riportato il solo codice fiscale dell'intermediario e non deve essere barrata la casella di autodichiarazione.</i>

Cinzia De Stefanis

Mercoledì 1 dicembre 2021